

DISEGNO DI LEGGE 15 aprile 2019, n. 18

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE IN
SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL
REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA
LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 16.05.2019

Misure di semplificazione e potenziamento della competitività

INDICE

- Art. 1 - *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), riguardanti i criteri di aggiudicazione*
- Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti elettronici*
- Art. 3 - *Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara*
- Art. 4 - *Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori pubblici*
- Art. 5 - *Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti aspetti organizzativi connessi all'affidamento di contratti pubblici*
- Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione*
- Art. 7 - *Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione*
- Art. 8 - *Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), riguardanti le procedure di affidamento di servizi e forniture e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici*
- Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), riguardante la pianificazione urbanistica*
- Art. 10 - *Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie*
- Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la semplificazione dei titoli edilizi e la riqualificazione edilizia*
- Art. 12 - *Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, e della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), riguardanti la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica*
- Art. 13 - *Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità*
- Art. 14 - *Modificazioni dell'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze*
- Art. 15 - *Modificazioni dell'articolo 50 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*
- Art. 16 - *Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), riguardante il*

controllo delle dichiarazioni rese dalle imprese

Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in materia di conferenza dei servizi interna*

Art. 18 - *Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo agli incentivi alle imprese*

Art. 19 - *Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

Art. 20 - *Integrazione dell'articolo 39 ter della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al noleggio con conducente*

Art. 21 - *Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), riguardanti la figura del maestro professionale*

Art. 22 - *Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti il supporto dei giovani imprenditori agricoli*

Art. 23 - *Integrazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007), riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco ad area agricola*

Art. 24 - *Integrazioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico*

Art. 25 - *Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli impianti di distribuzione del gas naturale*

Art. 26 - *Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico*

Art. 27 - *Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, riguardante il comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche*

Art. 28 - *Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile*

Art. 29 - *Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale 12 febbraio 2012, n. 25, relativo al personale provinciale*

Art. 30 - *Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato*

Art. 31 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 32 - *Entrata in vigore*

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), riguardanti i criteri di aggiudicazione

1. L'articolo 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Criteri di aggiudicazione

1. Quando il valore stimato dell'appalto è inferiore alla soglia europea il criterio di

aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare, previa motivazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando il valore stimato dell'appalto è pari o superiore alla soglia europea i contratti pubblici sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.

2. In ogni caso, quando il valore stimato dell'appalto è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
- b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;
- c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, ad eccezione dei servizi caratterizzati da alta standardizzazione o ripetitività di importo inferiore alla soglia europea;
- d) i servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

3. Se gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, inoltre, i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.

5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice."

2. Nel comma 2 dell'articolo 29 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "commi 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

3. L'articolo 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti elettronici

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico

1. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria effettuati nell'ambito del mercato elettronico provinciale l'amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

2. Al fine dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei criteri di selezione, nonché a ogni ulteriore informazione necessaria all'abilitazione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni tre mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro cinque giorni la propria posizione in relazione all'abilitazione rilasciata; in ogni caso può chiedere la sospensione della propria abilitazione.

3. Con cadenza almeno semestrale la struttura provinciale competente per la gestione del mercato elettronico provinciale verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dichiarati dagli operatori economici in fase di abilitazione e rinnovo, su un campione significativo, nella misura individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Se è accertata, in contraddittorio con l'operatore economico, la non veridicità della dichiarazione resa è disposta la sospensione dell'operatore economico dal mercato elettronico provinciale per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti."

2. L'articolo 19 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara

1. L'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto

1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento.

2. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere a disposizione degli operatori economici modelli di dichiarazione semplificata. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di utilizzare il DGUE.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e successivamente, al fine della stipula del contratto, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione è estesa a campione anche agli altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il

possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

5. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti:

- a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'amministrazione aggiudicatrice procede a ricalcolare la soglia di anomalia; nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla rideterminazione dei punteggi;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti e, se l'operatore economico è stato selezionato da un elenco telematico, procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi;
- c) se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.

6. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

7. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura di gara e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice."

2. L'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori pubblici

1. L'articolo 11 della legge provinciale n. 1 del 2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici

1. Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti."

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti aspetti organizzativi connessi all'affidamento di contratti pubblici

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, nel

rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC." sono soppresse;

- b) le parole: "Le linee guida sono adottate" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia può adottare linee guida".

2. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "diversi dal presidente" sono soppresse.

3. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

"6. Il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice."

4. I commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono abrogati.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione

1. Dopo l'articolo 25 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"Art. 25 ter

Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche

1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento di lavori le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, possono procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto."

2. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "si applica la normativa statale" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto da questo comma";
- b) alla fine del comma sono inserite le parole: "Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale."

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: "Il regolamento

disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità."

5. I commi 1 e 3 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione

1. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: "Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma."

2. Il comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori nonché della correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"5 bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche è comunicato all'amministrazione aggiudicatrice."

4. Il comma 6 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5 bis."

5. Al comma 8 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", per il suo tramite," sono soppresse;

b) dopo le parole: "dei dipendenti dell'appaltatore" sono inserite le seguenti: ", del

subappaltatore".

6. I commi 5, 5 bis e 6 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), riguardanti le procedure di affidamento di servizi e forniture e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici

1. Nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "non superi euro 192.300" sono sostituite dalle seguenti: "non superi la soglia di rilevanza europea".

2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

"2 quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Università degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 quater della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

"1 bis. Per la valorizzazione dei propri beni immobili non più necessari all'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia, oltre a quanto previsto dal comma 1, può concedere o locare a privati a titolo oneroso, ricorrendo alle procedure disciplinate dai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, intendendosi sostituiti gli organi ivi previsti con i corrispondenti organi o strutture provinciali competenti. Se stipulati, gli accordi urbanistici previsti dagli articoli 25 e 25 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) individuano altresì le tipologie di interventi edilizi ammessi. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004".

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), riguardante la pianificazione urbanistica

1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"j bis) le varianti che modificano o stralciano le previsioni di piani attuativi";

2. Nel comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dodici mesi dalla data di cessazione".

3. Alla fine del comma 8 dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: ", tranne quando si tratta di opere realizzate a spese del privato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".

4. Nel comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "visitabilità degli edifici privati e pubblici." sono inserite le seguenti: "Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresì, con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"4 bis. Nei casi in cui il PRG prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il comune verifica la proposta di piano pervenuta entro sei mesi dalla sua presentazione. Questa valutazione costituisce atto obbligatorio."

6. Nel comma 4 dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dodici mesi dalla scadenza del termine".

7. Dopo il comma 14 bis dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"14 ter. Fatto salvo quanto previsto dai commi 14 bis e 18, alle previsioni del PTC e del PRG e ai piani attuativi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale concernente "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività", continua ad applicarsi il termine previsto dalla disciplina previgente."

Art. 10

Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"a bis) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2020;"

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove l'attivazione in via sperimentale, da parte di comuni e di comunità, di modalità di presentazione in forma esclusivamente digitale delle domande, delle SCIA e delle comunicazioni da parte dei professionisti incaricati dell'elaborazione della documentazione progettuale o del soggetto richiedente, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione di questo comma, prevedendo in particolare fasi di applicazione progressiva della sperimentazione."

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la semplificazione dei titoli edilizi e la riqualificazione edilizia

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "e dei relativi impianti" sono inserite le seguenti: ", nonché di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati,".

2. Nella lettera i) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione"

sono inserite le seguenti: ", nonché di demolizione di linee elettriche aeree,".

3. Dopo la lettera n) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"n bis) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili;".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 79 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per la realizzazione di impianti tecnologici funzionali alle infrastrutture autostradali, stradali e ferroviarie non è richiesto alcun titolo abilitativo, a condizione che le infrastrutture siano esistenti o che siano già stati completati i relativi procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa vigente."

5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"d bis) tensostrutture stabilmente ancorate a terra che determinano superficie utile lorda e che sono realizzate in adempimento a prescrizioni contenute in provvedimenti di natura autorizzatoria."

6. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 109 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "almeno della classe energetica B +" sono sostituite dalle seguenti: "almeno della classe superiore a quella obbligatoria".

Art. 12

Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), riguardanti la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica

1. Nella lettera l) del comma 5 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione" sono inserite le seguenti: "nonché di linee elettriche aeree".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"4 bis. Se la realizzazione del medesimo intervento è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e ad autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosità, ed entrambe sono di competenza della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, le autorizzazioni sono rilasciate nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, acquisito il parere delle altre strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo."

3. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, dopo le parole: "per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale" sono inserite le seguenti: ", se l'intervento non è sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale".

Art. 13

Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità

1. Dopo l'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel Capo II, è inserito il seguente:

"Articolo 116 bis
Vendita diretta dei prodotti agricoli

1. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte di agricoltori, singoli o associati, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può essere esercitata su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'area in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "e la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prodotti ad essi accessori da parte di produttori agricoli singoli o associati, nonché, entro i limiti massimi delle medie strutture di vendita previsti dalla normativa provinciale, la vendita di materiali che richiedono rilevanti spazi e volumi quali la vendita di veicoli, incluse le macchine edili e i macchinari per l'agricoltura, di macchine utensili e di mobili".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 118 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle aree interportuali sono ammesse, anche senza specifica previsione urbanistica, le attività rientranti nei processi di logistica integrata dei beni, il commercio all'ingrosso, i centri terziari e direzionali per attività amministrative, gli esercizi alberghieri, i magazzini per lo stoccaggio e le altre attività strettamente connesse alla movimentazione e alla lavorazione delle merci, nonché alla fornitura di beni e servizi correlata alle attività insediate."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati a camere per il personale anche relativamente a più strutture alberghiere."

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze

1. Il comma 11 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituito dal seguente:

"11. Il comune può autorizzare temporaneamente l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado nei seguenti casi:

- a) in caso di trasferimento del domicilio del proprietario per motivi di lavoro o di studio, provati in maniera adeguata, per un periodo massimo di tre anni;
- b) in caso di acquisto per successione mortis causa, per un periodo massimo di tre anni;
- c) in caso di mancato utilizzo da parte del proprietario per motivi di salute, debitamente certificati, per il periodo di cura o ricovero presso istituti di cura e assistenza."

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

"11 bis. I termini previsti dal comma 11, lettere a) e b), possono essere prorogati dal comune una sola volta per un periodo massimo di tre anni, in presenza di situazioni particolari adeguatamente motivate."

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 50 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Nel comma 2 dell'articolo 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, dopo le parole: "parametri strutturali" sono inserite le seguenti: "delle unità abitative".

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"2 ter. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi di questo articolo devono rispettare le corrispondenti disposizioni normative previste per gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 50, comma 2, nei seguenti casi:

- a) ristrutturazione totale oppure demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia urbanistica;
- b) ristrutturazione parziale o ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle parti interessate da tali interventi;
- c) variazione della tipologia e del livello di classifica posseduti."

Art. 16

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), riguardante il controllo delle dichiarazioni rese dalle imprese

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

"4 ter. Per migliorare l'efficienza nell'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dalle imprese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), compiuta dalle strutture provinciali, anche ai sensi dell'articolo 9 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), è istituito un nucleo preposto allo svolgimento di questa attività. Il nucleo può avvalersi dei risultati dei controlli effettuati da altre strutture provinciali, nonché della documentazione acquisita a tal fine, e rende disponibili i risultati della sua attività nell'ambito del RUCP. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dal nucleo per le strutture provinciali, prevedendo anche fasi di applicazione progressiva con riguardo agli elementi controllati dal nucleo e alle strutture provinciali a favore delle quali sono effettuati questi controlli, e sono definite le modalità di attuazione di questo comma. Con il regolamento previsto dal comma 4 bis sono adottate le disposizioni attuative di questo comma necessarie per rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato."

Art. 17

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in materia di conferenza dei servizi interna

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: "La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza." sono sostituite dalle seguenti: "La convocazione e la partecipazione alla conferenza prevista da questo comma costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e dei direttori e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale provinciale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 sexies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

"3 bis. Con l'obiettivo di limitare il carico burocratico gravante sugli enti locali trentini, anche al fine di liberare risorse destinate all'incremento della qualità dei servizi resi alla collettività, la Provincia attiva processi volti alla razionalizzazione e riduzione degli adempimenti richiesti dalla Provincia agli enti locali medesimi. Nell'esercizio di tali attività, la Provincia può prescindere dall'attivazione del tavolo permanente previsto dal comma 1."

Art. 18

Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo agli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 44 della legge provinciale n. 18 del 2011 è inserito il seguente:

"6 quater. In considerazione del prolungato periodo di crisi economica-finanziaria e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni previste per i casi di inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, fino al 31 dicembre 2011 sono ridotte a un terzo. L'agevolazione è riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."

Art. 19

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità, anche differenziate, di esame e valutazione delle domande in relazione alle procedure di esame previste dagli articoli 13, 14 e 14 bis; in particolare sono definiti i casi in cui è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis."

2. Il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

3. All'articolo 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario," sono soppresse;
- b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, stabilisce i casi nei quali le domande sono esaminate anche sotto il profilo della validità e idoneità economico-finanziaria dell'iniziativa, nonché i casi in cui, ai fini della valutazione dei profili economico-finanziari, l'impresa può far valere:

- a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di contributo;
- b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall'articolo 6."

4. Dopo l'articolo 14 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 14 ter

Accordi con altre istituzioni

1. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione di accordi tra la Provincia e lo Stato, altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla presente legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati."

5. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

Marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare

1. Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari la Provincia disciplina e promuove, anche attraverso l'attività di enti e soggetti rappresentativi delle produzioni coinvolte, un marchio di qualità con indicazione di origine per portare a conoscenza dei consumatori la qualità e le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di marchi.

2. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le condizioni generali per la concessione della licenza d'uso del marchio alle imprese, comprese quelle agricole."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi a un prezzo non superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione, con contestuale subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 e nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di restituire l'agevolazione ottenuta dal cedente, il cedente non deve restituire alla Provincia il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. In tal caso gli obblighi insediativi e occupazionali sono differiti di ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante."

7. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 36.1

Conoscenza delle opportunità di incentivazione

1. Per promuovere la conoscenza da parte delle imprese sulle agevolazioni e le opportunità

d'incentivazione disponibili, e per favorire la creazione di un sistema di incentivi coordinato, la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale l'insieme degli strumenti di incentivazione attivi, anche se gestiti esternamente o dagli enti strumentali indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006."

8. La deliberazione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dalla presente legge, individua i casi in cui la predetta disposizione si applica alle domande già presentate oppure già definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

9. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2020, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

Art. 20

Integrazione dell'articolo 39 ter della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al noleggio con conducente

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 ter della legge provinciale sui trasporti 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente con inizio nel territorio provinciale comporti anche una destinazione fuori dal territorio provinciale, il servizio è svolto nel rispetto dell'articolo 11, commi 4 e 4 bis, della legge n. 21 del 1992 e delle relative modalità di applicazione, anche transitorie, adottate ai sensi di tali disposizioni."

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), riguardanti la figura del maestro professionale

1. Nell'articolo 1 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: "l'istituzione del titolo di maestro artigiano" sono inserite le seguenti: "e di maestro professionale".

2. All'articolo 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine della rubrica sono inserite le parole: "e maestro professionale";
- b) nel comma 1 le parole: "è istituito il titolo di maestro artigiano" sono sostituite dalle seguenti: "sono istituiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale";
- c) nell'alinea del comma 2 le parole: ", previo parere della commissione provinciale per l'artigianato," sono soppresse;
- d) nella lettera a) del comma 2 le parole: "il titolo di maestro artigiano può essere conferito" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale";
- e) nella lettera b) del comma 2, dopo le parole: "del titolo di maestro artigiano" sono inserite le seguenti: "e del titolo di maestro professionale";
- f) nella lettera b) del comma 2 le parole: "in qualità di imprenditore artigiano per non meno di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "in qualità di imprenditore per non meno di tre anni";
- g) nella lettera d) del comma 2 le parole: "per il conseguimento del titolo di maestro artigiano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla lettera b)";

h) nella lettera e) del comma 2, dopo le parole: "il conferimento ai maestri artigiani" sono inserite le seguenti: "e ai maestri professionali";

i) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La Giunta provinciale può istituire corsi di aggiornamento per maestri artigiani e professionali, stabilendo anche gli eventuali costi da mettere a carico dei partecipanti.

2 ter. Per la figura del maestro artigiano le deliberazioni della Giunta provinciale previste da quest'articolo sono adottate previo parere della commissione provinciale per l'artigianato."

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: "del titolo di maestro artigiano" sono inserite le seguenti: "o di maestro professionale".

4. Nella lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 20 bis della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: "per il rilascio del titolo di maestro artigiano" sono inserite le seguenti: "e di maestro professionale".

Art. 22

Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti il supporto dei giovani imprenditori agricoli

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e dall'articolo 17, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia, anche per contrastare lo spopolamento delle zone montane, promuove l'imprenditoria agricola giovanile, in particolare, tramite:

- a) l'attivazione di processi di accompagnamento per l'insediamento di nuovi giovani in agricoltura, anche nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Edmund Mach, costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005);
- b) misure per facilitare l'accesso e il sostegno al credito e favorire l'attivazione di strumenti di innovazione anche finanziaria con il coinvolgimento del sistema finanziario e creditizio;
- c) iniziative volte a facilitare e potenziare l'utilizzo della Banca della terra istituita dall'articolo 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

3 ter. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede all'attuazione delle iniziative previste dal comma 3 bis."

2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserita la seguente:

"h ter) la costituzione e la gestione di gruppi operativi istituiti per perseguire le finalità generali corrispondenti a quelle previste dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e per la realizzazione dei relativi progetti, valorizzando in modo efficace e innovativo i rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia, servizi di consulenza alle imprese a sostegno della produttività e della sostenibilità agricola e promuovendo, in particolare, filiere efficienti, a redditività positiva e basso impatto, nuovi processi produttivi che preservano l'ambiente e si adattano agli effetti dei cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato. Resta fermo il rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."

Art. 23

Integrazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007), riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco ad area agricola

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"d bis) gli ambiti forestali cui si applica la procedura semplificata per l'autorizzazione alla trasformazione di coltura prevista dall'articolo 16, comma 1 bis;"

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata compresa negli ambiti forestali individuati dal piano forestale e montano, se sono di dimensione inferiore alla soglia prevista per la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, non comportano la realizzazione di opere di sostegno e non ricadono in aree con penalità elevate e medie della carta di sintesi della pericolosità ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, sono autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di foreste con la procedura semplificata prevista per le fattispecie del comma 1, lettera c), numero 2), al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18. Resta fermo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché la verifica della conformità urbanistica."

Art. 24

Integrazioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

1. All'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 7 ter sono inserite le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 7 septies";

b) dopo il comma 7 sexies è inserito il seguente:

"7 septies. Per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione e autorizzati ai sensi del presente testo unico, l'autorizzazione allo scarico è rinnovata tacitamente, fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche qualitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione. A tal fine l'autorizzazione può contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito."

2. Il rinnovo tacito previsto dall'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal comma 1, si applica anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 25

Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli impianti di distribuzione del gas naturale

1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012

sono inserite le parole: "Nei casi in cui la convenzione che regola la concessione in corso alla data di entrata in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale scadenza, le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a favore del comune concedente, il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale può prevedere che la proprietà delle reti, o parte di esse, sia trasferita al comune a titolo gratuito alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio d'ambito."

Art. 26

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, dopo le parole: "in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico" sono inserite le seguenti: ", o se sussiste un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"1.1 Nel piano di tutela delle acque o in altri provvedimenti a carattere pianificatorio o in altri strumenti approvati con specifica deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti i criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. I criteri ambientali possono essere definiti con riguardo specifico a ciascuna delle concessioni oggetto della deliberazione prevista dal comma 1."

3. Dopo l'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"1 bis 1.1

Verifica della sussistenza di interessi ad un uso concorrente delle acque

1. Per verificare eventuali interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 1, la Provincia pubblica, per un periodo non inferiore a novanta giorni, sul BUR e all'albo dei comuni i cui territori sono posti a monte della restituzione delle acque, un avviso che assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale chiunque abbia interesse possa presentare domanda per ottenere un titolo a derivare acqua per un uso diverso da quello idroelettrico o il rinnovo di titoli a derivare interferenti e funzionalmente connessi con la grande derivazione in corso e che scadono contemporaneamente o anticipatamente ad essa.

2. La Provincia pubblica un avviso riguardante la volontà di assegnare le grandi derivazioni idroelettriche e l'avvenuta presentazione delle domande ai sensi del comma 1 sul BUR e all'albo dei comuni previsti dal medesimo comma. Nel medesimo avviso è inoltre stabilito il periodo, non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni scritte.

3. Le domande presentate entro il termine previsto dal comma 1 sono valutate nel rispetto dei criteri individuati dalla disciplina provinciale in materia di derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica. In ogni caso le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili tra loro sono dichiarate concorrenti dalla Giunta provinciale, sulla base di criteri di priorità individuati con apposita delibera. Sono in ogni caso respinte le domande tecnicamente inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali. Le domande presentate ai sensi di questo articolo oltre il termine previsto dal comma 1 sono dichiarate inammissibili.

4. Il rilascio dei provvedimenti riguardanti usi diversi da quello idroelettrico e accolti ai sensi di questo articolo è effettuato nel rispetto della relativa disciplina di settore."

Art. 27

Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, riguardante il comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

1. L'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2000 è abrogato.

Art. 28

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2019 è inserito il seguente:

"4 bis. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia può concedere a favore dei soggetti previsti dall'articolo 70 e di altri soggetti individuati con ordinanza contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi di ricostruzione e di riparazione delle opere danneggiate o distrutte nonché di realizzazione di nuove opere o interventi di interesse pubblico indispensabili per la stabilità e la messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, e per la difesa fitosanitaria delle aree territoriali colpite dall'evento calamitoso. Criteri e modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."

2. Il comma 4 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2019, come inserito dal presente articolo, si applica anche agli interventi già realizzati in ragione dell'emergenza dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.

Art. 29

Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale 12 febbraio 2012, n. 25, relativo al personale provinciale

1. Nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012, dopo le parole: "dei soggetti già dipendenti." sono inserite le seguenti: "Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale può assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento), anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'articolo 37, comma 3 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), può essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma."

Art. 30

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato

1. Il comma 10 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, è abrogato.

Art. 31
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (spese correnti).

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, pari a 10.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8 (Statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, pari a 50.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

5. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, comma 1, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 1.

6. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, comma 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

7. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 28, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 11 (Soccorso civile), programma 2 (Interventi a seguito di calamità naturali), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20,

programma 3, titolo 2.

8. Dall'applicazione dell'articolo 29 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa di personale.

9. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

10. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 32

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.